

[Giuseppe BERRETTA](#) (PD) esprime perplessità sull'impianto complessivo del provvedimento all'esame della Commissione, ravvisando in esso un intento del legislatore teso a sovvertire le tutele e le garanzie, anche di rilievo costituzionale, che assistono il lavoratore nel suo rapporto, di per sé non paritario, con il datore di lavoro. Fa notare infatti che dal tenore di diverse disposizioni del provvedimento, che in alcuni casi risultano a suo avviso volutamente ambigue e di dubbia interpretazione, si può facilmente desumere la volontà di operare una vera e propria deregolamentazione del mercato del lavoro, che sembra attuarsi anche attraverso la delimitazione del campo di attività dei giudici volta, a suo avviso, a mettere al riparo i datori di lavoro dalle rivendicazioni legittime dei propri dipendenti. Ritiene pertanto che l'attuazione della riforma Biagi risulta ad oggi incompleta, non essendo seguita, all'entrata in vigore di norme volte ad introdurre maggiore flessibilità nel mondo del lavoro, la predisposizione di misure, come quelle sugli ammortizzatori sociali, volte a tutelare i lavoratori nel mercato del lavoro.

Entrando nel merito delle disposizioni del disegno di legge in esame, pur prendendo atto positivamente della riapertura dei termini per l'esercizio della delega in materia di lavori usuranti contenuta di fatto nell'articolo 23 del provvedimento in discussione, esprime preoccupazione in ordine ai tempi necessari per l'approvazione della presente proposta normativa e per l'adozione dei conseguenti decreti legislativi da parte del Governo. Ritiene infatti che esista il rischio concreto di far ritardare notevolmente l'entrata in vigore di norme che conferiscono invece a determinate categorie di lavoratori la possibilità di accedere ad un trattamento pensionistico anticipatamente. Con riferimento all'articolo 24, pur condividendo la *ratio* della norma, tesa ad operare una razionalizzazione dell'organizzazione di una serie di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, anche al fine di realizzare una ottimizzazione dei costi di funzionamento, esprime perplessità circa il coinvolgimento in tale operazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, la cui riorganizzazione ritiene sia opportuno far rientrare nell'ambito di quella più complessiva degli enti previdenziali. Ritiene inoltre che le misure contenute in tale articolo mal si conciliano con la sfera di autonomia che dovrebbe essere invece garantita ad un Istituto come quello per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. Aggiunge che andrebbe poi attentamente valutata l'ipotesi di incorporare l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro all'interno dell'INAIL.

Quanto all'articolo 32, relativo alle misure contro il lavoro sommerso, osserva che la riduzione delle sanzioni amministrative e civili in esso contenuto favorisca, più che combattere, l'affermazione di diverse forme di elusione delle normative tese a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso. In particolare, esprime perplessità in ordine al comma 1, lettera *b*), del succitato articolo 32, che esclude l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro nei casi in cui si evidenzia comunque la volontà di non occultare il rapporto di lavoro. Osserva come una simile disposizione possa contribuire sensibilmente ad incrementare il livello di precarietà dei lavoratori con riferimento all'utilizzo di tipologie contrattuali flessibili. Ritiene invece che, laddove venga dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro formalmente atipico, come per esempio quello a progetto, che si è svolto di fatto però con le modalità proprie del lavoro subordinato, vada considerata implicita la volontà del datore di lavoro di eludere le garanzie previste dalla legislazione vigente in favore dei lavoratori dipendenti.

Dopo aver dichiarato di ritenere in parte condivisibili le disposizioni dell'articolo 37, in materia di territorializzazione delle procedure concorsuali, sulle quali comunque si riserva ulteriori approfondimenti, si sofferma su alcuni aspetti dell'articolo 39 in materia di aspettativa dei dipendenti pubblici, esprimendo preoccupazione in ordine al rischio che gli impiegati esercitino la loro nuova attività imprenditoriale o professionale pur conservando il proprio impiego pubblico. Esprime poi perplessità in ordine all'articolo 65, comma 1, del disegno di legge in esame, nella parte in cui delimita il potere di controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle clausole generali contenute nelle disposizioni di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato privato e agli altri rapporti di lavoro di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, nonché ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto

legislativo n. 165 del 2001. Ritiene inoltre inutile la precisazione contenuta in tale norma, sulla base della quale il controllo giudiziale dovrebbe limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità senza estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che spettano al datore di lavoro, dal momento che, a suo avviso, ciò già avviene in virtù della normativa vigente. Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 65, secondo il quale il giudice, nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole, non può discostarsi dalle valutazioni espresse dalle parti in sede di certificazione dei contratti di lavoro, evidenzia la volontà del legislatore di ridurre l'attività di verifica del giudice ad un semplice e superficiale accertamento circa la effettiva corrispondenza delle dichiarazioni delle parti in causa al concreto svolgimento del rapporto di lavoro. Anche relativamente al comma 3 dello stesso articolo, in base al quale il giudice, nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, deve far riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione, ritiene di individuare il tentativo di circoscrivere il raggio di azione del magistrato e di ridurre il sistema di tutele previsto in favore dei lavoratori. Sempre in relazione a quest'ultima disposizione, osserva come la previsione di alcuni precisi elementi di fatto a cui il giudice dovrebbe attenersi nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento risulti ultronea, dal momento che la materia del licenziamento illegittimo è già disciplinata dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, nonché dall'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 per i casi non rientranti nell'ambito di applicazione della tutela reale offerta dalla suddetta norma dello Statuto dei lavoratori. Dopo aver espresso perplessità sul comma 4 dell'articolo 65, che estende, anche sul piano definitorio, l'ambito di intervento della certificazione dei contratti di lavoro, si sofferma sull'articolo 66, comma 1, del provvedimento in esame, volto a modificare l'articolo 410 del codice di procedura civile nel senso di rendere eventuale e facoltativo il tentativo di conciliazione oggi invece previsto dalla normativa vigente come condizione di procedibilità della domanda volta ad instaurare il processo dinanzi al giudice. Fa notare che tale disposizione tende a scoraggiare il ricorso ad un importante strumento che era stato introdotto in passato proprio al fine di ridurre il contenzioso in sede giudiziale e, sempre con riferimento alla necessità di contenere i processi in materia di lavoro, sottolinea il ruolo di grande rilevanza che potrebbe essere svolto a tal fine dalle commissioni di certificazione. Esprime inoltre perplessità sulle disposizioni del medesimo articolo 66 che tendono ad ampliare la possibilità di ricorrere a forme di giustizia privata, quali l'arbitrato, a suo avviso caratterizzate da costi elevati e non in grado di offrire sufficienti garanzie per i lavoratori. A tale riguardo, ritiene particolarmente lesiva delle prerogative dei lavoratori la norma contenuta nel comma 6 dell'articolo 66, secondo la quale i contratti collettivi possono prevedere clausole compromissorie relative alla devoluzione al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita alla procedura arbitrale.

Osserva come le disposizioni dell'articolo 67 in materia di decadenze limitino considerevolmente la possibilità del lavoratore di opporsi all'atto di licenziamento, dal momento che si fa venir meno la possibilità di ricorrere a qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a far conoscere la volontà del lavoratore, nonostante si allunghi il termine, previsto a pena di decadenza, per l'impugnazione del licenziamento. Sempre con riferimento al termine di decadenza, considera poi inaccettabile l'estensione del suo ambito di applicazione anche ai contratti di lavoro atipici nonché ad alcune fattispecie al di fuori dei casi di licenziamento.

Nel concludere, ritiene che il provvedimento all'esame della Commissione contenga disposizioni gravemente lesive dei diritti dei lavoratori, che testimoniano che è in atto un forte attacco al sistema di tutele giurisdizionali previste dal nostro ordinamento giuridico a favore della parte più debole del rapporto di lavoro.